

STATUTO

**ORIZZONTI SERENI - COOP.
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DESENZANO DEL GARDA BS
VIA GIOVANNI PASCOLI 44

Numero REA: BS - 357981

Codice fiscale: 01834100982

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-08-2024 - Statuto completo	2
--	---



MATTIA MASPERI
NOTAIO

All. A) all'atto n.7.360/4.891 di repertorio Notaio Mattia Masperi

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede.

È costituita una società cooperativa, denominata:

**"ORIZZONTI SERENI - COOPERATIVA SOCIALE
A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di «Orizzonti Sereni coop. sociale»

La sede è fissata nel Comune di Desenzano del Garda (BS).

Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata nel caso in cui non vengano superati i limiti di cui al secondo comma dell'art. 2519 C.C..

Art. 4 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia.

Art. 5 - Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 6 - Scopo sociale

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Art. 7 - Oggetto sociale

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso:

1) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi con riferimento alla lettera a) del-

la Legge 381/1991 e, in relazione a ciò, la Cooperativa può esercitare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- a) attività e servizi di assistenza domiciliare;
- b) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- c) strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- d) servizi e centri di riabilitazione;
- e) centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- f) attività di formazione e consulenza nel settore della solidarietà;
- g) attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- h) assistenza attraverso attività di sostegno e a portatori di handicap fisici e psichici;
- i) gestione case albergo per minori, anziani ed handicappati.

2) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori impiegati in attività produttive; i lavoratori, persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91. In relazione a ciò, la cooperativa può esercitare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi attività di:

- 1. commercio, compravendita, gestione e assistenza e assemblaggio su materiale elettronico, elettrico ed elettromeccanico e di controllo accessi e di articoli informatici e per l'ufficio;
- 2. servizi di assistenza e consulenza in campo informatico ed amministrativo;
- 3. conservazione e trasformazione di prodotti;
- 4. lavorazione a favore di terzi con propri mezzi;
- 5. manutenzione di verde pubblico o privato;
- 6. attività di pulizia, sanificazione ed igienizzazione ambientale;
- 7. prestazioni di servizi a carattere amministrativo, commerciale e gestionale, compresa la segnalazione di nominativi di imprese, a favore di altre cooperative e terzi in genere;
- 8. attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti;
- 9. attività di formazione a favore di terzi;
- 10. attività di servizi alle realtà abitative, civili, industriali, commerciali, quali puliture, rinfrescature, tinteggiature, verniciature, pavimentazioni, tappezzerie, assistenza alla impiantistica domestica ed abitativa nonché civile;
- 11. la conservazione, la manutenzione, la custodia dei spazi verdi, giardini, vie e piazze;
- 12. smaltimento rifiuti nelle forme previste dalla raccolta differenziata di qualsiasi tipo di rifiuti e di materiale riciclabile in genere anche mediante la realizzazione e la gestione di centri, pubblici e privati, allo scopo attrezzati;
- 13. gestione e progettazione di posteggi, parchimetri e parcometri e stazioni di pagamento, posteggi barche, campeggi e strutture similari;
- 14. attività finalizzate alla sorveglianza e sicurezza di strutture pubbliche e private (guardianeria notturna e diurna, servizi di bagnino, vigilanza, ecc.), nonché di aree e strutture che prevedono la presenza di studenti e scolari;

15. gestione di impianti sportivi, centri ricreativi, discoteche, campi scuola e palestre per l'educazione e la rieducazione fisica, bagni pubblici con annesse attrezzature;
16. organizzazione e gestione di mense aziendali ed interaziendali, self-service, centri di ristoro, centri di preparazione, cottura e distribuzione di alimenti e bevande;
17. gestione di attività e centri finalizzati al turismo con conseguente offerta di servizi di guida turistica, accoglienza e traduzione; gestione strutture ricettive (alberghi, case vacanza, ecc...);
18. gestione ed installazione di impianti ed armadi telefonici;
19. gestione di attività di pubblica affissione;
20. gestione di attività di facchinaggio e trasporto merci e persone in conto proprio o per conto terzi nei limiti e nel rispetto nella normativa vigente;
21. organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi musicali e ricreativi in genere;
22. il commercio, il noleggio con e senza conducente ed il rimessaggio di imbarcazioni in genere anche a motore, natanti, di autoveicoli, cicli e motocicli, aeromobili ed affini, nuovi ed usati, automezzi, macchinari ed attrezzatura edile, noli a freddo e a caldo, arredi ed uffici attrezzati; la stipula di contratti di agenzia e rappresentanza nel settore della compravendita e del noleggio e degli autoveicoli, cicli e motocicli, imbarcazioni ed aeromobili sia nelle vesti di mandataria che in quelle di mandante, la gestione in conto proprio e conto terzi di stazioni di servizio e di distribuzione carburanti;
23. la commercializzazione di generi alimentari e, a mezzo di supermercati, minimarket e commercio elettronico, di generi alimentari e non alimentari;
24. la realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso di impianti ed infrastrutture per l'esercizio di porti ed aeroporti, l'esercizio di attività di assistenza ai passeggeri, controllo della sicurezza, emissione biglietti, nonché la vendita e commercializzazione di servizi accessori al trasporto marittimo ed aereo, quali a titolo esemplificativo, servizi alberghieri, gestione agenzie viaggio, attività di spedizioniere, di servizi di trasporto dei passeggeri, servizi di catering di bordo, servizi di gestione parcheggi, servizi di custodia bagagli e depositi in genere, servizi di pulizie anche in favore di terzi, la consulenza in ambito portuale ed aeroportuale, con l'esclusione dell'attività professionale riservata;
25. l'attività di promozione pubblicitaria, operazioni e ricerche di marketing e di mercato, la consulenza di direzione aziendale, l'organizzazione di seminari, convegni, mostre, ed eventi promozionali, culturali e sportivi;
26. l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili sia civili che industriali;
27. la locazione, l'affittanza, la gestione, l'amministrazione di immobili sia rustici che urbani nonché l'esecuzione di ogni e qualunque operazione immobiliare;
28. la costruzione e ristrutturazione di immobili sia a destinazione civile che industriale e artigianale sia in conto proprio che in conto terzi;
29. l'attività di edilizia in genere anche mediante assunzione o concessione appalti;
30. il restauro di opere d'arte;
31. l'urbanizzazione primaria e secondaria dei terreni;
32. la consulenza inerente il settore immobiliare e urbanistico;
33. lo studio inerente l'arredo di interni, la distribuzione dei percorsi e la commercializzazione dei prodotti necessari alla realizzazione dei componenti d'arredo attinenti gli incarichi ricevuti;
34. la consulenza e la realizzazione sia in conto proprio che in conto terzi, di arredi sia d'interno che d'esterno attinenti sia il settore privato che pubblico e la relativa commercializzazione dei prodotti necessari alla loro realizzazione;

35. la realizzazione e la manutenzione, sia in conto proprio che in conto terzi di spazi verdi (giardini, parchi) e la relativa commercializzazione dei prodotti necessari;
36. la consulenza, la progettazione e la manutenzione di arredi urbani nonché la commercializzazione dei prodotti necessari alla realizzazione dei medesimi;
37. la gestione di attività alberghiere, turistico-ricettive, ristoranti, pizzerie, nonché la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché l'affitto di aziende esercenti le relative attività;
38. l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la vendita e la gestione di unità immobiliari con destinazione turistico-alberghiera, commerciale e residenziale;
39. l'attività di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto materiale;
40. la realizzazione e la vendita di impianti e attrezzature industriali, nonché la realizzazione, la consulenza, la direzione dei lavori a mezzo di propri tecnici abilitati;
41. l'attività di centro benessere fitness, estetica, abbronzatura e cura del corpo;
42. servizi cimiteriali, sepolture (inumazioni e tumulazioni), interventi strutturati di esumazioni ed estumulazioni, custodia e sorveglianza, pulizie cimiteriali, gestione illuminazione votiva e manutenzione degli impianti e del verde cimiteriale.

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, comunque le attività finanziarie per consentire, nei limiti di legge, crediti e dilazioni di clienti della cooperativa, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla legge 1/91), industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla legge 197/91) - come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

La cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Inoltre, con delibera dell'organo amministrativo, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 8 - Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendo si anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro mutualistico in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente purché compatibile con le norme specifiche in materia di società cooperative. Le modalità di svolgimento delle prestazioni mutualistiche di lavoro troveranno fonte nel regolamento interno approvato ai

sensi della Legge 142/2001 e successive modifiche.

TITOLO IV **Soci cooperatori**

Art. 9 – Soci cooperatori

La cooperativa definisce soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;
- d) soci sovventori.

Ogni socio cooperatore è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

I soci cooperatori:

- * concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- * partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- * contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- * mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,

nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci cooperatori possono essere distinti in due categorie, ovvero, la categoria ordinaria e la categoria speciale. Per la categoria speciale si rinvia all'art 15.

Art. 10 – Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Il socio cooperatore stabilisce, con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, in conformità con l'apposito regolamento, un rapporto di scambio mutualistico con apporto del proprio lavoro.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono essere ammessi come soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese concorrenti con quella della cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

Art. 11 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Art. 12 - Procedura di ammissione

Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 11 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 - Obblighi dei soci cooperatori

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal consiglio di amministrazione:

- * le quote sottoscritte;
- * l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- * l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal consiglio di amministrazione.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione la loro attività lavorativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci cooperatori, infine, al pari delle altre categorie di soci, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 14 - Diritti dei soci cooperatori

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 15 – Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 17 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art. 16 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio. Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 17 – Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 10 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

d) che cessi il rapporto di lavoro instaurato in base al regolamento interno approvato dalla cooperativa ai sensi della Legge 142/2001 e successive modifiche.

e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Art. 18 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto. In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera del consiglio di amministrazione con cui si constata i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 19 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies la liquidazione o il rimborso può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di un anno.

Art. 20 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto al diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO V

Soci sovventori

Art. 21 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 22 - Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di Euro 100,00 (cento e zero centesimi).

Art. 23 - Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 24 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- * l'importo complessivo dell'emissione;
- * l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- * il termine minimo di durata del conferimento;
- * i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;
- * i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 25 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 26 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. da un numero illimitato di quote sociali ciascuna del valore di euro 26,00 (ventisei e zero centesimi);
 - b. dalle quote dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 100,00 (cento e zero centesimi), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale formata dalla quota dei residui attivi del bilancio annuale e dalle quote non rimborsate;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi

del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle eventualmente consentite dalla legge, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 27 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 - Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 29 – Trasferimento delle quote dei soci cooperatori.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega la socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VII

Governo della società

Art. 30 – Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci se nominato.

Sezione I – Assemblea

Art. 31 – Convocazione

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima mediante avviso da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e comunicato ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, mediante lettera ordinaria inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima della adunanza con modalità che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento oppure tramite fax inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza, o, in alternativa, con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi comunque non superiori a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 27 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 32 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, ove richiesto dalla Legge o ove ritenuto comunque utile, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma del codice civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, se nominati, e del soggetto incaricato del controllo contabile, se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 8) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
- 9) delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dal consiglio di amministrazione;
- 10) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;
- 11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui non previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 33 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

- 1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;
- 2) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria non delibera in merito:

* all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;

* all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale; poiché tali materie, a norma del presente statuto sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.

Art. 34 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

* in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

* in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. È altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea straordinaria, per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 35 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di una delega.

Art. 36 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Sezione II – Consiglio di amministrazione

Art. 37 – Elezione e composizione

Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto un numero di consiglieri determinato nella stessa assemblea comunque non inferiore a tre e non superiore a nove anche non soci, nei limiti di legge e se essa lo consenta.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soci sovventori, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori. Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il presidente ed il vice presidente.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della deci-

sione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Al consiglio di amministrazione spetta, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Art. 38 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al presidente del consiglio di amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento al vice presidente secondo quanto più avanti disposto.

Art. 39 - Durata in carica, limiti alla rieleggibilità, cumulo di incarichi

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea ordinaria della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 40 - Riunioni e competenze

Il consiglio di amministrazione è di norma convocato dal presidente. La convocazione è fatta a mezzo lettera ordinaria da spedirsi purchè si consenta la prova dell'avvenuta o ricevimento al domicilio degli amministratori e dei sindaci, ove nominati, o consegnare a mano almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza.

Nei casi urgenti a mezzo telegramma o fax o posta elettronica almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, ove nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. Al consiglio di amministrazione competono, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di eser-

cizio deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e o le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile.

Art. 41 - Sostituzione degli amministratori

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, comma 1 del codice civile purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art 42 - Presidente

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.

Sezione III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 43 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, ai soci finanziatori. I restanti componenti devono essere nominati dall'assemblea così come anche il presidente del Collegio Sindacale. In assenza di soci finanziatori tutte le nomine spettano all'assemblea ordinaria dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

li. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il collegio sindacale può esercitare anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Art. 44 – Controllo contabile

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 45 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 46 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-

zione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- c) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Art. 47 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro da nominarsi dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea ordinaria validamente costituita.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

Art. 48 - Disposizioni finali

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, con riferimento all'articolo 2514 C.C. ed alle Leggi speciali in materia, la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi nè remunerare le quote di sovvenzione offerte in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai limiti fissati per il mantenimento della qualifica di "cooperativa a mutualità prevalente";
- b) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to ALBIERO ARMANDO

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 82 DEL 7 MARZO 2005 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO FORFETTARIO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE MODELLO UNICO INFORMATICO.